



PROVINCIA di TERNI

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Approvato con Delibera di Giunta Provinciale: n. 2 del 26/01/2009
Modificato con Delibera di Giunta Provinciale: n. 124 del 7/07/2011

INDICE

CAPO I - OGGETTO – ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 4
ART. 2	Struttura del Corpo	pag. 4
ART. 3	Organizzazione territoriale	pag. 6
ART. 4	Funzioni del corpo di Polizia Provinciale	pag. 7
ART. 5	Esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria	pag. 8
ART. 6	Esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza	pag. 9

CAPO II – PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONI

ART. 7	Organo di Governo	pag. 9
ART. 8	Nomina del Comandante	pag. 10
ART. 9	Attribuzioni del Comandante del Corpo	pag. 11
ART. 10	Criteri per la nomina dei Marescialli	pag. 13
ART. 11	Attribuzioni dei Coordinatori di distaccamento e dei nuclei speciali	pag. 13
ART. 12	Attribuzioni degli Specialisti di Vigilanza	pag. 15
ART. 13	Attribuzioni dei Sottufficiali di Polizia Provinciale	pag. 15
ART. 14	Attribuzioni degli agenti di polizia provinciale	pag. 16
ART. 15	Assenza dal servizio del Comandante del Corpo e dell'Ufficiale Coordinatore di distaccamento	pag. 18



ART. 16 Subordinazione gerarchica pag. 18

CAPO III – MODALITA' E LUOGO DEL SERVIZIO

ART. 17 Organizzazione dell'orario di servizio pag. 19

ART. 18 Dotazione, uso e manutenzione dei mezzi di servizio pag. 20

ART. 19 Dotazioni e uso degli apparati di comunicazione pag. 21

ART. 20 Uniforme pag. 21

ART. 21 Tessera di riconoscimento e placca matricola pag. 22

ART. 22 Assegnazione dell'armamento pag. 23

ART. 23 Munizionamento pag. 24

ART. 24 Armeria, tenuta e custodia delle armi pag. 24

ART. 25 Formazione professionale, aggiornamento, ed esercitazione al tiro pag. 25

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 Programmazione delle attività pag. 26

ART. 27 Organizzazione del servizio pag. 26

ART. 28 Luogo del servizio pag. 27

ART. 29 Strutture decentrati pag. 28



CAPO V – NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 30	Doveri generali	pag. 28
ART. 31	Rapporti interpersonali	pag. 29
ART. 32	Saluti	pag. 30
ART. 33	Dovere di diligenza, d'uso e custodia	pag. 30
ART. 34	Segreto d'ufficio e riservatezza	pag. 31
ART. 35	Divieti ed incompatibilità	pag. 31

CAPO VI – OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

ART. 36	Registri di servizio	pag. 32
ART. 37	Conservazione del materiale sottoposto a sequestro	pag. 33

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 38	Entrata in vigore	pag. 33
---------	-------------------	---------

CAPO I

OGGETTO – ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 1 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, laddove applicabile, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Provinciale della Provincia di Terni, (di seguito denominato Corpo).

Il Corpo svolge le funzioni di polizia locale proprie, attribuite, trasferite, o delegate ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, dallo Statuto, dai regolamenti generali e speciali ed in particolare dal presente regolamento ottemperando, altresì, alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.

ART. 2 - STRUTTURA DEL CORPO

Il Corpo di polizia provinciale è una struttura autonoma ad elevato grado di complessità stante la specificità delle funzioni ad esso assegnate ed è organizzato in una struttura a se stante.

Il Corpo di polizia provinciale dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia o dall'Assessore delegato, che esercita funzioni di indirizzo e controllo conformemente

alle disposizioni di legge vigenti, impartisce direttive e sovrintende alle attività.

La responsabilità del Corpo della Polizia provinciale è affidata al Comandante.

Il Corpo si articola nella seguente struttura, composta dalle figure professionali di seguito elencate;

- a) Agente di Polizia Provinciale Cat. C con il grado di Agente o Agente scelto/appuntato;
- b) Agente di Polizia Provinciale Cat. C con il grado di sottufficiale/maresciallo, addetto al coordinamento e controllo;
- c) Ufficiale specialista di vigilanza Cat. D con il grado di Tenente;
- d) Ufficiale Coordinatore di distaccamento e nuclei speciali Cat. D con il grado di Tenente.
- e) Comandante del Corpo Cat. D con il grado di Capitano.

L'organico del Corpo di polizia provinciale è determinato tenendo conto, indicativamente, di criteri e parametri stabiliti dalla legislazione regionale in materia.

L'Amministrazione dota il corpo di apposite figure professionali per lo svolgimento delle attività amministrative.

L'accesso alle figure professionali della cat D, di cui ai punti c), d), e), del presente articolo, verrà effettuata, fermo restando il ricorso al concorso pubblico, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio.

L'ambito di servizio del personale del Corpo di polizia provinciale è il territorio provinciale.

Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative.

Il servizio di polizia provinciale è articolato in distaccamenti territoriali e nuclei speciali, in funzione di criteri socio-economici, demografici ed orografici.

I distaccamenti territoriali individuati sono:

1. distaccamento di Terni
2. distaccamento di Amelia
3. distaccamento di Orvieto

La suddivisione dei territori comunali all'interno dei distaccamenti è demandata al Comandante del Corpo.

Per lo svolgimento di particolari compiti il Comandante può costituire Nuclei Operativi Speciali (N.O.S.).

Fermo restando l'operatività su tutto il territorio di competenza dell'Ente, ogni Distaccamento ha una propria sede operativa ed è gestito da un Coordinatore di

vigilanza svolgente funzione di Comandante di Distaccamento a cui sono affiancati gli Specialisti di vigilanza per materia; ad esso sono assegnati agenti in numero congruo alle esigenze.

La modifica di tale articolazione è demandata alla Giunta Provinciale su proposta del Comandante del Corpo.

ART. 4 - FUNZIONI DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

Il Corpo di polizia provinciale svolge la propria attività con particolare riguardo alle funzioni di prevenzione e salvaguardia dell'ambiente e per un utilizzo compatibile ed equilibrato delle risorse naturali, di polizia stradale, di vigilanza ittico-venatoria e di tutela della fauna, della flora, delle acque interne e polizia idraulica, delle aree naturali protette e del patrimonio boschivo, in tutte le materie di competenza della Provincia e in particolare:

- Vigilanza sull'attività venatoria e ittica;
- Tutela dell'ambiente e controllo del territorio;
- Controllo sulla raccolta e la gestione dei rifiuti;
- Polizia stradale e sicurezza sul territorio;
- Vigilanza idraulica per i compiti di supporto e allertamento;
- Vigilanza su Patrimonio e Demanio;

Il Corpo di polizia provinciale opera il coordinamento della vigilanza volontaria, secondo quanto stabilito dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalle leggi regionali, secondo gli indirizzi e la programmazione forniti dai rispettivi servizi di

competenza.

Gli addetti alla Polizia Provinciale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

L'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria è regolato dal Codice di Procedura Penale e dalle altre disposizioni in materia.

L'ambito spaziale, temporale e funzionale dell'attività di polizia giudiziaria risulta determinato in particolare dalle disposizioni contenute nel Titolo III del Codice di Procedura Penale (artt. 55 - 59), dall'art. 12 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dalle disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché da quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano le singole materie di polizia locale.

Riveste la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria il personale, inquadrato nel Corpo di polizia provinciale, in servizio all'interno dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 57, comma 3 c.p.p. e dell'art. 5, comma 1, lett.a) della Legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante, gli Ufficiali del Corpo e i Sottufficiali con compiti di coordinamento e controllo.

ART. 6 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

L'Amministrazione Provinciale richiede al Prefetto il conferimento, al personale inserito nel Corpo di Polizia, della qualità di agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'art. 29 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il personale che riveste la qualifica di agente di pubblica sicurezza è dotato di armi in conformità a quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, dal Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, e successivi interventi normativi, e a quanto stabilito nel presente Regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 6, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Il personale della Polizia Provinciale collabora con le altre forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 in osservanza delle disposizioni vigenti ed in particolare dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145 e successive integrazioni e modifiche.

CAPO II

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE

ART. 7 - ORGANO DI GOVERNO

Il Presidente della Provincia, o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di

Polizia Provinciale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.

In particolare compete al Presidente:

1. Nominare il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale;
2. Assegnare ad un Dirigente dell'Ente, la gestione finanziaria del PEG relativo al Corpo di Polizia Provinciale e la valutazione del personale;
3. definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
4. disporre il nulla osta per l'impiego del personale del Corpo di Polizia Provinciale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art.3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.

ART. 8 - NOMINA DEL COMANDANTE

Il Presidente affida il comando del corpo ad un ufficiale, ad esso appartenente, inquadrato nella categoria D, che sia in possesso di idonei requisiti di esperienza e professionalità valutando:

1. anzianità di servizio nel corpo;
2. funzioni di coordinamento espletate, attestate da incarichi ufficiali;
3. esperienza nel servizio e professionalità acquisita;
4. possesso di idoneo titolo di studio;

La nomina di Comandante del Corpo costituisce incarico di posizione organizzativa, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali riconducibili alla lettera a) dell'art. 8 del CCNL 31.3.1999, con durata determinata, con possibilità di revoca, prima della scadenza, in caso di:

- a) inosservanza delle direttive e degli indirizzi degli organi di governo;
- b) risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione;
- c) intervenuti mutamenti organizzativi.

ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE DEL CORPO

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale assicura lo svolgimento dell'attività e impartisce le direttive inerenti l'impiego degli addetti, sovrintende all'organizzazione, alla disciplina, all'addestramento e alla formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente.

Allo stesso spetta la gestione tecnica delle risorse assegnate, rispondendo dei relativi risultati. In particolare compete al Comandante del Corpo, in attuazione dei principi di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65:

- 1) stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l'organizzazione del lavoro:
dell'orario di lavoro, l'individuazione delle zone operative e l'assegnazione del personale alle stesse, la formazione delle pattuglie, l'articolazione della reperibilità, nominare i coordinatori di distaccamento, nuclei speciali ;
- 2) autorizzare i servizi in abiti civili, in conformità alle disposizioni generali di legge o di regolamento;

- 3) provvedere all'assegnazione, in via continuativa o per periodi determinati, dell'arma al personale dell'area di vigilanza in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e alla revisione annuale dei relativi provvedimenti;
- 4) autorizzare il personale a portare l'arma per le esercitazioni comandate e nei giorni stabiliti fino al luogo di impiego e viceversa, qualora questo si trovi fuori dal territorio provinciale;
- 5) vigilare sull'osservanza da parte del personale di Polizia Provinciale delle disposizioni vigenti, in particolare per quanto concerne la disciplina dell'armamento e il funzionamento dell'armeria;
- 6) adottare i provvedimenti di gestione dell'armeria;
- 7) nominare i consegnatari dell'armeria e i consegnatari supplenti;
- 8) conservare copia di riserva delle chiavi dell'armeria;
- 9) disporre visite di controllo e ispezioni periodiche all'interno dell'armeria;
- 10) fissare il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Provinciale con il relativo munizionamento;
- 11) esercitare azione propositiva nei confronti degli organi di indirizzo politico-amministrativo per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- 12) svolgere ogni altra funzione di organizzazione e gestione del servizio che non sia di competenza di altri organi.
- 13) rispondere al Presidente della Provincia circa l'impiego dei mezzi e del personale;
- 14) proporre corsi periodici di aggiornamento per il personale del Corpo di Polizia Provinciale;
- 15) promuovere altresì la collaborazione con gli uffici del Servizio Programmazione

ittico- faunistica, ambiente e mobilità sostenibile, per tutte le attività integrate e riceve dagli stessi richieste di intervento;

16) proporre al Dirigente la valutazione del personale del Corpo;

17) nominare i sottoufficiali con le modalità previste al successivo art. 10;

18) conferire ai sottoufficiali incarichi di coordinamento di Distaccamento, di Nuclei Operativi Speciali e di coordinamento e controllo;

ART. 10 - CRITERI PER LA NOMINA DEI MARESCIALLI

Il Comandante del Corpo potrà nominare i sottoufficiali/marescialli scegliendoli tra il personale della Polizia Provinciale con la qualifica di Agente – cat. C sulla base dei seguenti criteri:

- 1) anzianità di servizio nel profilo professionale di Agente di Polizie locali;
- 2) professionalità acquisita;
- 3) corsi di formazione specifica.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEI COORDINATORI DI DISTACCAMENTO E DEI NUCLEI SPECIALI

Il Coordinatore di distaccamento e il coordinatore dei nuclei speciali, sovrintende e coordina nell'ambito del proprio distaccamento e del proprio nucleo, l'attività delle risorse umane assegnate, informa il Comandante del Corpo in merito allo svolgimento delle attività di vigilanza e riceve dallo stesso le indicazioni per l'espletamento del

servizio.

Per il complesso delle attività come sopra delineate, l'addetto al coordinamento provvede:

- 1) a coordinare tutti i servizi ordinari e straordinari controllandone l'esecuzione ed il regolare espletamento;
- 2) ad esaminare e vistare i fogli di servizio ed inoltrarli al Comandante del Corpo che ne curerà gli adempimenti conseguenti;
- 3) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed in generale in qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
- 4) a collaborare con il Comandante del Corpo perché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso agli agenti siano mantenuti in perfetta efficienza, verificando i consumi per quanto attiene i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
- 5) a collaborare con il Comandante del Corpo per la redazione del piano ferie del personale coordinato e le altre eventuali necessità di servizio;
- 6) a collaborare per la tenuta dei registri di cui all'art. 33;
- 7) a nominare il vice coordinatore del distaccamento o nucleo e quanto altro sia richiesto dal Comandante del Corpo ai fini del buon espletamento del servizio;
- 8) relazionare periodicamente al Comandante del Corpo sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- 9) a gestire il parco automezzi in dotazione.

ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEGLI SPECIALISTI DI VIGILANZA

Per la figura di specialista di vigilanza, sono previste le seguenti funzioni:

1. vigilanza faunistica;
2. vigilanza ittica;
3. vigilanza sicurezza e codice della strada;
4. vigilanza volontaria;
5. vigilanza a tutela dell'ambiente compresa la vigilanza idraulica;
6. vigilanza sul patrimonio e demanio;

Tenuto conto delle relative competenze, nello specifico, lo specialista di vigilanza svolge attività di studio, approfondimento e ricerca sulle problematiche attinenti la vigilanza e il controllo, relative alle materie riguardanti le attività del servizio, predispone, nell'ambito degli obiettivi del corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività, relazionando periodicamente al Comandante sull'attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, fermo restando che lo stesso svolgerà le attività e le prestazioni che saranno ordinate dal Coordinatore di distaccamento e dal Comandante, secondo le necessità dell'Ente.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI DI POLIZIA PROVINCIALE

Il sottufficiale in cat C (grado Maresciallo come allegato "C" Legge regionale 30/04/90 richiamato dall'art. 15 della L.R. 25/01/2005 n°1 e successive modifiche e integrazioni).

Riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quanto addetto al coordinamento

e controllo in riferimento alla L 65/86 art. 5, può essere responsabile di procedimenti specialistici, di eventuali nuclei speciali o distaccamenti territoriali, pur a carattere non continuativo.

A tal fine:

- 1) svolge attività di coordinamento e controllo del personale assegnato sulla base degli indirizzi del Comandante;
- 2) predispone, nell'ambito degli obiettivi del Corpo, proposte di pianificazione e programmazione delle attività interagendo con il Comandante
- 3) relaziona periodicamente per iscritto al Comandante sull'attività svolta, sul raggiungimento degli obiettivi prefissati e sulle difficoltà rilevate nell'organizzazione del servizio;
- 4) Svolge attività di coordinamento e controllo sulle attività delle Guardie Giurate Volontarie a livello Provinciale;
- 5) Il Sottufficiale svolge inoltre tutte le altre competenze previste dall'Art 12 bis del presente regolamento in quanto compatibili.

Ai Sottufficiali addetti al coordinamento e controllo, in mancanza o in assenza del coordinatore di distaccamento, specialista di vigilanza, può essere conferito, dal comandante del Corpo, l'incarico di Coordinatore di distaccamento e nuclei speciali.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI DI POLIZIA PROVINCIALE

Agli Agenti della Polizia Provinciale competono funzioni negli ambiti definiti nei precedenti articoli 4,5,6.

Agli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale spetta:

- a) Esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano osservate, nelle materie di competenza della Provincia, le disposizioni di legge, i regolamenti e ogni altra disposizione emanata dalle Autorità competenti;
- b) Eseguire, secondo gli ordini ricevuti, le operazioni inerenti alle incombenze operative connesse con il servizio, nelle materie di competenza;
- c) Accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti redigendo i relativi verbali;
- d) Effettuare rilievi e segnalare al Coordinatore, agli specialisti e ai Sottufficiali ogni altra utile notizia d'interesse provinciale;
- e) Fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
- f) Adempiere alle funzioni di rappresentanza, disposte dall'Ente, per l'uscita del Gonfalone o per manifestazioni specificamente indicate nell'ordinanza del Presidente;
- g) Svolgere tutti gli altri servizi, di competenza dell'Ente, che sono loro ordinati, relativamente alla figura di appartenenza;
- h) Partecipare ai corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione organizzati dall'Amministrazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi.

ART. 15 - ASSENZA DAL SERVIZIO DEL COMANDANTE DEL CORPO E DELL'UFFICIALE COORDINATORE DI DISTACCAMENTO

In caso di assenza o impedimento del Comandante, tale funzione in misura non prevalente è svolta dallo specialista di vigilanza individuato dallo stesso;

ART. 16 - SUBORDINAZIONE GERARCHICA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento e dalla vigente normativa regolamentare in ordine ai diritti e doveri dei dipendenti provinciali, gli Agenti di polizia provinciale sono subordinati gerarchicamente ai coordinatori di distaccamento e nuclei speciali, agli specialisti di vigilanza, ai sottufficiali e al comandante del corpo della Polizia Provinciale. Gli specialisti di vigilanza sono subordinati gerarchicamente ai coordinatori di distaccamento e nuclei speciali, e al comandante del Corpo, i sottufficiali sono subordinati gerarchicamente ai coordinatori di distaccamento e nuclei speciali, agli specialisti di vigilanza e al comandante del Corpo.

I coordinatori di distaccamento e nuclei speciali, sono subordinati al comandante del Corpo.

CAPO III

MODALITA E LUOGO DEL SERVIZIO

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio del Corpo è articolato in modo da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze di servizio.

I servizi sono organizzati a livello di comprensorio sulla base di programmi settimanali; possono essere distribuiti nell'arco delle 24 ore su sette giorni settimanali. Nella programmazione settimanale si dovrà tenere conto dei giorni festivi infrasettimanali nei quali il servizio dovrà essere assicurato in forma ridotta.

I servizi di vigilanza, controllo e pattuglia sono svolti almeno in coppia.

Per particolari esigenze di servizio possono essere organizzati anche servizi notturni, che devono essere sempre espletati almeno in coppia.

Nel caso in cui, per motivi contingenti, il servizio si protragga oltre l'orario comandato, il personale è tenuto ad informare appena possibile il proprio superiore, ed ad osservare la disciplina in materia di straordinario stabilita dalla Giunta per tutto il personale.

Quando il giorno di riposo settimanale non coincide con la domenica il personale ha diritto ad una giornata di riposo infrasettimanale usufruendo comunque di almeno due riposi settimanali al mese coincidenti con la domenica.

Quando necessità particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante del Corpo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 18 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

I mezzi di trasporto in dotazione, contrassegnati secondo le normative vigenti, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo.

E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso o il trasporto degli stessi mezzi a persone estranee all'amministrazione se non previa autorizzazione del Comandante della Polizia Provinciale.

Ogni automezzo è corredato da un libretto di servizio sul quale devono essere riportati giornalmente a cura del personale a cui è assegnato lo stesso, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo i rifornimenti di carburanti e lubrificante, gli interventi di manutenzione e ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo.

I Lavori di manutenzione e riparazioni che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al coordinatore, il quale, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comandante del Corpo disporrà circa le relative operazioni.

Spetta al coordinatore del distaccamento e nucleo speciale, assegnatario degli automezzi, curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni e guai causati da imperizia e/o negligenza.

Le disposizioni che precedono per quanto attinenti riguardano anche l'uso dei natanti in dotazione.

Gli automezzi in dotazione ai distaccamenti, sono custoditi e dislocati nelle località tecnicamente più atte a soddisfare le esigenze servizio.

ART. 19 - DOTAZIONE E USO DEGLI APPARATI DI COMUNICAZIONE

I mezzi di comunicazione in dotazione al corpo devono essere rispondenti a caratteristiche tecniche, che ne permettano la comune utilizzazione in tutto il territorio della Provincia, anche in relazione, alle attività di soccorso e protezione civile.

Gli apparati ricetrasmittenti devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio e con la massima cura, secondo disposizioni del comandante del Corpo e recepite in apposito manuale.

ART. 20 - UNIFORME

Il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale quando è in servizio, di norma veste l'uniforme fornita dalla Provincia, nella foggia prevista dalla legge Regionale n.1 del 25.01.2005.

L'uso dell'abito borghese può essere disposto, al fine di un miglior svolgimento del

servizio, dal Comandante del Corpo in tutti i casi in cui lo stesso ritenga più utile che il servizio venga svolto anche continuativamente in borghese.

E' vietata ogni modifica all'uniforme, nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente regolamento.

E' vietato altresì indossare la divisa fuori dall'orario di servizio.

ART. 21 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA

Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della legge 65/86, il personale del Corpo è munito di una tessera di riconoscimento anche su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente.

La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.

Il personale del Corpo, è munito di una placca metallica di servizio, anche su modello unico regionale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme, recante la scritta "Polizia Provinciale", il nome e lo stemma della Provincia ed il numero di matricola.

La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

ART. 22 - ASSEGNAZIONE DELL'ARMAMENTO

L'armamento è costituito da:

- a) pistola calibro 9 x 21, dotata di doppio caricatore, per difesa personale o altra arma idonea;
- b) armi lunghe come previsto dalla legge 157/91 per l'abbattimento di animali nei singoli casi in cui vengano decisi interventi di contenimento delle autorità competenti.

Il comandante può autorizzare per scopo di cattura l'uso di armi con proiettili narcotizzanti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

E' tassativamente vietato al personale portare in servizio armi non in dotazione.

Al personale incombono personalmente le responsabilità di legge e di regolamento per la detenzione e l'uso delle armi.

Il personale di norma può custodire a casa e portare al seguito le armi di ordinanza con le relative munizioni di dotazione, anche fuori del servizio, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al fine del porto delle armi di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di Agente di pubblica sicurezza per il personale del Corpo, ai sensi dell'art. 5, punto 2, della L. 65/86, secondo le modalità previste dallo stesso articolo per il Sindaco.

ART. 23 - MUNIZIONAMENTO

Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante del corpo.

Ad ogni appartenente al Corpo di polizia provinciale è assegnato, a corredo dell'arma di ordinanza, un congruo numero di cartucce che deve essere conservato come riserva permanente.

La Provincia provvede all'acquisto delle munizioni, che vengono assegnate al Comandante del corpo e custodite presso l'armeria.

E' compito del responsabile dell'armeria la tenuta del registro delle assegnazione delle munizioni al personale e del registro delle armi in dotazione, opportunamente vistati dall'autorità di pubblica sicurezza.

ART. 24 - ARMERIA, TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Presso la sede del Corpo di polizia provinciale deve essere predisposta l'armeria, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 12 e segg. Del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, per la custodia dell'armamento in dotazione, nonché delle armi poste sotto sequestro nell'attività di servizio.

Le caratteristiche e le regole di funzionamento sono quelle stabilite dal decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n. 145, nonché da altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 25 - FORMAZIONE PROFESSIONALE – AGGIORNAMENTO – ED ESERCITAZIONE AL TIRO

Il personale del Corpo di polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.

Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.

Al fine di agevolare quanto indicato nei commi 1 e 2 e di uniformare l'attività di vigilanza e controllo, il Corpo di polizia cura la redazione di manuali operativi, prontuari, circolari, raccolte normative per il personale dipendente e per il volontario. La formazione e l'aggiornamento professionale devono essere garantiti periodicamente mediante la partecipazione del personale a corsi, sia interni che esterni all'Ente, dedicati alla conoscenza e all'approfondimento delle nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro.

L'aggiornamento professionale deve favorire una flessibilità operativa in tutte le materie e attività di competenza del Corpo di polizia provinciale.

Per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e aggiornamento il Corpo di Polizia provinciale si avvale di norma della collaborazione delle strutture dell'Ente competenti in materia.

Su disposizione del Comandante del corpo, il personale è obbligato a svolgere le esercitazioni al tiro alle quali il personale del corpo è obbligato a partecipare, nella misura di almeno tre sessioni annuali.

L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del corpo o suo delegato.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 26 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Comandante del corpo definisce il programma e le linee di intervento sulla base delle direttive e dell'indirizzo politico amministrativo, nonché delle risultanze delle attività di programmazione.

La programmazione delle attività di rilevanza e interesse comune con altre strutture dell'Ente deve essere concertata con i responsabili delle stesse, in modo da assicurare una gestione integrata del servizio.

ART. 27 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'ambito del servizio del personale del Corpo di polizia provinciale è il territorio provinciale.

L'organizzazione deve favorire per quanto possibile il decentramento operativo territoriale sulla base di una suddivisione del territorio in aree omogenee comprendenti più comuni.

Nella fattispecie, l'articolazione territoriale è suddivisa secondo quanto stabilito dall'art.3 del presente regolamento.

Il comandante del Corpo può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione all'interno dei distaccamenti in zone operative.

Il personale può essere adibito a servizi interni ed a servizi esterni, diurni e notturni.

Il personale durante i servizi esterni di vigilanza, opera di norma in pattuglie formate da non meno di due unità e durante il servizio deve mantenere il contatto radio con il Corpo. A tale scopo dovrà essere organizzato un centro radio operativo e definire le procedure per la trasmissione delle istruzioni di servizio. Il centro radio deve essere integrato nell'organizzazione dell'Ente, in particolare per quanto concerne la protezione civile, le emergenze e le attività di soccorso.

ART. 28 - LUOGO DEL SERVIZIO

Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate operativamente sul territorio e dotate di auto di servizio.

Nella porzione di territorio assegnato il personale di polizia provinciale deve attendere agli adempimenti connessi alle materie attribuite al Corpo di polizia provinciale.

Per i servizi che richiedono un maggior sforzo organizzativo occorre far riferimento alla possibilità di unirsi ad una pattuglia che opera nel distaccamento confinante.

Il ruolo delle pattuglie limitrofe assume rilevanza anche per i servizi notturni e per le sostituzioni, durante il periodo di congedo ordinario e straordinario. In tale periodo, infatti, le pattuglie limitrofe in servizio garantiscono una vigilanza minima ordinaria

anche sul territorio della pattuglia assente, oltre naturalmente ad effettuare gli interventi straordinari.

ART. 29 - STRUTTURE DECENTRATE

A cura del Comandante, per ogni distaccamento o nucleo speciale sarà assegnato un contingente di personale, così da consentire una più puntuale conoscenza delle specifiche caratteristiche territoriali, connesse con le attività operative, di controllo e di vigilanza che ne derivano.

Presso ciascun distaccamento o nucleo speciale è individuato un coordinatore scelto tra gli ufficiali o in assenza di dette figure un sottufficiali di polizia provinciale, nominate dal Comandante del Corpo.

CAPO V

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 30 - DOVERI GENERALI

Il personale della Polizia Provinciale, oltre ad osservare le disposizioni del presente regolamento, è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti, previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL EE.LL. e dai regolamenti dell'Ente.

In ragione dello status di pubblico ufficiale e della particolare natura dei compiti e delle

qualità a lui attribuite il personale della polizia provinciale deve agire con serietà e senso di responsabilità, deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, rispetto e cortesia nei confronti dei cittadini e delle autorità, deve attenersi ai principi di imparzialità e fermezza, nell'espletamento delle proprie funzioni di polizia locale, deve astenersi da comportamenti e atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio all'Ente e al Corpo.

La condotta del personale deve essere sempre ispirata alla piena coscienza delle finalità e delle conseguenze della propria azione, in modo da riscuotere la stima, la fiducia e il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi indispensabile per lo svolgimento del servizio.

Il personale della Polizia Provinciale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore.

ART. 31 - RAPPORTI INTERPERSONALI

Il personale della Polizia Provinciale è tenuto al rispetto e alla massima correttezza di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e dipendenti, evitando di diminuirne la dignità, l'autorità e il prestigio e deve conseguire il massimo grado di collaborazione con i colleghi, ai diversi gradi di responsabilità.

I rapporti di subordinazione gerarchica devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia.

Il superiore gerarchico ha il dovere di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con adeguate istruzioni, il buon andamento del servizio. Esso cura la

disciplina e l'impiego tecnico operativo del personale attraverso istruzioni normative e operative, nel rispetto delle direttive e delle disposizioni ricevute. Ogni superiore ha l'obbligo di rilevare infrazioni commesse dal personale, gerarchicamente e funzionalmente dipendente, al fine di rilevarne eventuali sanzioni disciplinari, da applicarsi con il rispetto della normativa vigente.

ART. 32 - SALUTO

Il saluto è dovuto durante le manifestazioni ufficiali: alla bandiera nazionale, al gonfalone della Provincia e dei comuni, ed alle autorità istituzionali.

Il saluto, quale forma di cortesia nei rapporti ufficiali, è dovuto altresì al Presidente della Provincia, al Comandante del Corpo ed a tutti i cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio.

Sono dispensati dall'eseguire il saluto tutti coloro cui sia materialmente impedito dai compiti svolti.

ART. 33 - DOVERE DI DILIGENZA, D'USO E CUSTODIA

Il personale ha il dovere di osservare la massima diligenza nell'uso, custodia e conservazione delle dotazioni a disposizione, nonché dei materiali e documenti affidatigli per ragioni d'ufficio.

Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvi i casi di forza maggiore, segnalati per iscritto, specificando le

circostanze del fatto, ai superiori gerarchici ed all'autorità competente.

ART. 34 - SEGRETO D'UFFICIO E RISERVATEZZA

Il personale della polizia provinciale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed alla riservatezza, circa le notizie relative ai servizi d'istituto, pratiche, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura.

Relativamente alle attività di polizia giudiziaria, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di segreto istruttorio.

E' garantito a chiunque ne abbia interesse il diritto d'accesso ai documenti Amministrativi, secondo quanto previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241, nonché dal regolamento provinciale di attuazione e con i limiti previsti dallo stesso regolamento.

ART. 35 - DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

Al personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale in uniforme, anche se non in servizio, è vietato fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione e compiere atti non compatibili con il decoro dell'uniforme.

Fermi restando gli obblighi di cui alla normativa vigente, il personale della Polizia Provinciale durante il servizio non deve:

- a) discostarsi da un contegno serio e dignitoso;
- b) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazione o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio;

- c) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato o abbandonare, comunque, il servizio fissato senza autorizzazione dei superiori.

CAPO VI

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

ART. 36 - REGISTRI DI SERVIZIO

Presso i distaccamenti o nuclei speciali e sotto la responsabilità del Comandante del Corpo saranno tenuti, in perfetto ordine, i seguenti registri:

- 1) registro di protocollo dei processi verbali;
- 2) registro delle notizie di reato;
- 3) registro delle notificazioni;
- 4) registro di protocollo di tutte le attività e comunicazione relativi a tutta l'attività del servizio;
- 5) registro del materiale sequestrato;
- 6) registro delle armi in deposito temporaneo e delle munizioni;
- 7) registro di carico e scarico del materiale

ART. 37 - CONSERVAZIONE DEL MATERIALE SOTTOPOSTO A SEQUESTRO

Le armi, le munizioni e gli altri materiali sequestrati nell'espletamento del Servizio di vigilanza debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti burocratici conseguenti.

DISPOSIZIONE FINALE

ART. 38 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione ed è comunicato al Prefetto di Terni.